

Manutenzioni straordinarie: aspetti contabili

di [Sandro Cerato](#)

Publicato il 12 Ottobre 2013

Analisi del trattamento contabile delle spese di manutenzione straordinaria e i riverberi sulla formulazione del piano di ammortamento del cespite oggetto di detti interventi.

La contabilizzazione delle spese di manutenzione

Le spese di manutenzione straordinaria sostenute su beni propri dell'impresa originano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite e, pertanto, rientrano tra i costi cd. **capitalizzabili**: possono essere capitalizzati, come noto, tutti i costi sostenuti al fine di apportare migliorie, modifiche, rinnovamenti o ristrutturazioni a cespiti esistenti, a condizione che si concretizzino in un aumento significativo e tangibile di produttività o di capacità, ovvero comportino un prolungamento della "vita utile" dei cespiti.



Le manutenzioni migliorative possono essere realizzate all'interno dell'azienda, oppure appaltate all'esterno.

Se dette manutenzioni sono svolte internamente, non verrà movimentato alcun conto acceso al costo di tali manutenzioni; tale conto può essere, infatti, computato solo indirettamente, per aggregazione di quelli relativi ai fattori produttivi utilizzati dall'azienda per effettuare i lavori (materie prime, personale, servizi operativi, ammortamenti) e rappresentati nei rispettivi conti di reddito.

Di contro, invece, se le manutenzioni sono appaltate ad una ditta esterna, i costi sostenuti durante l'esercizio possono essere imputati direttamente nei conti accesi agli impianti oggetto di intervento, ovvero in conti intestati alle manutenzioni straordinarie, poi stornati alle immobilizzazioni tecniche solo al termine dell'esercizio.

In entrambi i casi, però, il limite superiore a tali capitalizzazioni di costo deve essere rinvenuto nel valore d'uso, in quanto qualsiasi rinvio di costi può essere operato soltanto se vi è la ragionevole aspettativa che i ricavi futuri - realizzabili dall'ottenimento dei maggiori prodotti (che deriveranno dagli incrementi di capacità produttiva degli impianti o dall'allungamento della loro vita utile) - potranno assorbire i maggiori costi riconducibili alle maggiori quote di ammortamento conseguenti alla capitalizzazione stessa.

La **capitalizzazione**, comunque sia operata contabilmente, modifica le formazioni reddituali future: il costo capitalizzato deve essere, infatti, ripartito sulla durata residua degli impianti a cui si riferisce, mediante una modifica del piano di ammortamento. In altri termini, la capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria su beni propri produce due effetti:

- nell'esercizio in cui gli interventi manutentivi sono realizzati, i relativi costi sono portati a incremento del valore degli impianti a cui si riferiscono;
- nell'esercizio stesso e nei successivi, le quote di ammortamento degli impianti sono adeguate per tenere conto dei maggiori costi capitalizzati.

La **capitalizzazioni delle spese di manutenzione straordinaria** comportano, come detto, l'adeguamento del piano di ammortamento del bene interessato dall'intervento di manutenzione.

Sebbene, l'OIC 16 non offra precise indicazioni circa il processo di ammortamento dei cespiti interessati da interventi di manutenzione straordinaria, un utile documento della pratica professionale lo si rinviene nella norma di comportamento n. 129 dell'Associazione Dottori commercialisti di Milano secondo cui:

- i costi di manutenzione straordinaria sono aggiunti al costo dell'impianto al quale si riferiscono e dunque essi non subiscono un processo autonomo di ammortamento, ma congiunto a quello del fattore produttivo pluriennale;
- per riformulare il piano di ammortamento dell'impianto, occorre preliminarmente individuare quali sono stati gli effetti che le manutenzioni straordinarie hanno prodotto su di esso, in particolar modo in termini di allungamento o meno della durata della sua vita utile.

Da un punto di vista prettamente operativo, il piano di ammortamento del cespite deve essere aggiornato ripartendo il valore netto contabile del bene, incrementato delle spese capitalizzate, sulla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In buona sostanza, quindi, il piano di ammortamento potrà alternativamente:

- essere maggiore (in termini di durata), rispetto alla precedente formulazione del piano, allorquando gli interventi effettuati abbiano comportato un aumento significativo e tangibile della vita utile del cespite. In buona sostanza, dunque, quando le manutenzioni straordinarie si traducono nell'allungamento della vita utile del bene, il valore residuo da ammortizzare, aumentato dei costi di manutenzione straordinaria, sarà ripartito sulla più lunga vita utile, dando luogo a quote di ammortamento che potranno essere maggiori o minori di quelle inizialmente programmate, a seconda che prevalga l'effetto indotto dai maggiori costi da ripartire o dall'aumento del numero di quote da computare;
- prevedere quote di ammortamenti maggiori, nell'ipotesi in cui l'intervento di manutenzione straordinaria abbia comportato un aumento significativo di produttività senza incrementare la vita utile del cespite. In pratica, il costo residuo da ammortizzare dell'impianto, incrementato dei costi di manutenzione straordinaria, dovrà essere ripartito sugli esercizi residui di vita utile, inizialmente programmati, generando quote di ammortamento maggiori di quelle originarie.

11 ottobre 2013 Sandro Cerato